SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 128° — Numero 214

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 settembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1986.

Stanziamento italiano per l'applicazione dell'art. 56 del trattato di Parigi a favore della manodopera dello stabilimento siderurgico di Genova-Cornigliano della società COGEA S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato C.E.C.A.;

Vista la convenzione tra il Governo italiano e la commissione delle Comunità europee, firmata a Venezia il 29 maggio 1984, che stabilisce le modalità e le condizioni per l'applicazione del suddetto art. 56 del trattato C.E.C.A.;

Vista la nota PER/2 del 9 gennaio 1986, con la quale la società COGEA S.p.a. ha presentato la richiesta di applicazione dell'art. 56 del trattato C.E.C.A. per la riqualificazione di 262 lavoratori del proprio stabilimento siderurgico di Genova-Cornigliano;

Vista la nota SG(86) D/9825 del 12 agosto 1986, con la quale la commissione delle Comunità europee ha comunicato al Governo italiano di avere accettato la richiesta di applicazione dell'art. 56 del trattato C.E.C.A. avanzata dalla società COGEA S.p.a. e di avere impegnato a tal fine la somma di 284.500 ECU;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 56, paragrafo 2, lettera *b)*, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, è autorizzato il finanziamento dei corsi di riqualificazione istituiti a favore dei lavoratori di cui alla premessa del presente decreto, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla convenzione fra il Governo italiano e la commissione delle Comunità europee firmata a Venezia il 29 maggio 1984 di cui al preambolo.

Art. 2.

La spesa per il finanziamento dei corsi di cui all'articolo precedente è prevista nella misura di L. 836.645.000.

La metà a carico dello Stato italiano, pari a L. 418.322.500 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1986

COSSIGA

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DARIDA, *Ministro delle partecipazioni statali*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1987
Registro n. 9 Lavoro, foglio n. 85

87A8010

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 13 settembre 1987, n. 375.

Modificazioni agli articoli 14 e 26 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante: «Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1985, recante: «Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci», e successive modificazioni;

Allo scopo di contrastare gli attuali deflussi speculativi di capitali verso l'estero con l'adozione in via temporanea delle seguenti misure, nel rispetto degli impegni derivanti da accordi internazionali e delle leggi vigenti;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale 12 marzo 1981 è introdotto il seguente art. 14:

«Art. 14 (*Finanziamento obbligatorio a fronte di regolamenti posticipati di esportazioni di merci e di regolamenti anticipati di importazioni di merci e servizi*). — 1. Le esportazioni definitive, fatturate in valuta estera, con pagamento posticipato sono assoggettate all'obbligo dell'accensione, a nome dell'esportatore, di un finanziamento in valuta di banca abilitata pari al 75% dell'intero regolamento previsto entro 18 mesi dalla data dell'operazione doganale, anche quando siano previste quote dilazionate oltre tale termine, ove tale regolamento sia d'importo superiore al controvalore di L. 10 milioni.

2. Il finanziamento deve essere acceso entro 5 giorni dall'effettuazione dell'operazione doganale. Per le operazioni assistite da modulo valutario sottoposto a visto preventivo il finanziamento deve essere acceso all'atto dell'apposizione del visto.

3. Il finanziamento deve essere estinto con la valuta introitata dall'estero o, in mancanza di ricavo, alla scadenza del diciottesimo mese dalla data di erogazione, con valuta acquistata contro lire. È data facoltà agli esportatori interessati di mutare la valuta del finanziamento.

4. Non sono assoggettate all'obbligo del finanziamento le esportazioni regolate con disponibilità derivanti da crediti finanziari concessi alle controparti estere.

5. Ai fini dell'obbligo del finanziamento in valuta non sono considerate con regolamento posticipato le esportazioni con regolamento a vista contro documenti su banca residente.

6. Nel caso di trasformazione in definitiva di temporanee esportazioni l'operatore interessato deve finanziarsi entro dieci giorni dalla data di vendita della merce, termine entro il quale deve essere attivata la procedura di trasformazione.

7. Nelle esportazioni in conto deposito il finanziamento deve essere acceso non oltre il decimo giorno dalla data di emissione della fattura definitiva.

8. Non sono soggetti all'obbligo del finanziamento in valuta:

le operazioni poste in essere da imprese sottoposte a procedure concorsuali;

i crediti in valuta di esportazioni a fronte delle quali sono stati stipulati contratti a termine anteriormente al 14 settembre 1987. Qualora il contratto a termine sia stato stipulato per un importo inferiore alla quota del 75%, il finanziamento in valuta deve essere comunque acceso per la differenza.

9. I pagamenti anticipati per importazioni definitive di merci e prestazioni di servizi rese da non residenti, nonché i pagamenti per l'acquisto di merci in transito che precedono i relativi introiti, qualora siano da effettuare attraverso i conti valutari ovvero mediante accreditamento nei conti esteri in lire, devono essere eseguiti, se di importo superiore al controvalore di Lit. 10 milioni, con disponibilità derivanti da finanziamento in valuta concesso da banca abilitata.

10. Il finanziamento non deve avere scadenza inferiore alla data contrattualmente prevista per l'effettuazione dell'importazione o della prestazione del servizio ovvero per l'introito dell'operazione di transito e non può essere estinto prima che abbiano avuto luogo le suddette operazioni ovvero, nel caso dell'operazione di transito, prima dell'introito. L'estinzione del finanziamento prima che si verifichino i suddetti presupposti è consentita previa autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi. La banca procede senz'altro all'estinzione del finanziamento in caso di rimborso dall'estero, a seguito di scioglimento di contratto o di ripetizione di indebito, dei pagamenti effettuati a mezzo di finanziamento bancario; in tal caso la valuta accreditata in conto valutario deve essere utilizzata dalla banca per l'estinzione del relativo finanziamento.

11. I pagamenti per il rifornimento di carburante in porti esteri a mezzi di trasporto navale o aereo nazionali, nonché quelli per l'acquisto da parte di provveditori marittimi di merci estere destinate a provviste di bordo, non sono assoggettati all'obbligo del finanziamento.

12. Nel caso di finanziamento per acquisti ad aste, fiere o mercati esteri le banche abilitate possono mettere a disposizione dell'operatore residente presso banca all'estero, la valuta finanziata contro impegno dello stesso a spedire in Italia la merce acquistata al più tardi entro quattro mesi dalla data dell'erogazione ovvero a restituire la valuta anticipata nell'eventualità che la stessa non venga utilizzata totalmente o parzialmente per l'operazione finanziata. La restituzione può essere effettuata all'estero, tramite banca non residente, non appena si verifica la circostanza di cui sopra e comunque non oltre quattro mesi dalla data di erogazione, oppure in Italia, subito dopo il rientro dell'operatore, purché l'importazione della valuta risulti da attestazione doganale.

13. Gli esportatori e gli spedizionieri residenti, che non siano titolari di conto autorizzato, possono anticipare per conto dei non residenti, le spese di trasporto e quelle relative agli accessori commerciali, poste per contratto a carico dei non residenti medesimi, esclusivamente con valuta derivante da finanziamento di banca abilitata, osservate le disposizioni stabilite in materia nelle causali 1) e 9) dell'allegato *A* al decreto.

14. Qualora l'importazione, la prestazione del servizio ovvero il regolamento dell'introito del transito non risultino ancora effettuati alla scadenza che banca ed operatore hanno attribuito al finanziamento, il finanziamento stesso deve essere prorogato fino al verificarsi di tali presupposti, ma, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data dell'erogazione della valuta, salvo che non sia stabilito un termine più ampio con autorizzazione particolare. Alla fine di tale periodo il finanziamento deve essere estinto.

15. In via transitoria, le disponibilità nei conti valutari esistenti alla data del presente possono essere utilizzate dai rispettivi titolari per effettuare pagamenti della specie sempreché alla data del presente esista già l'impegno al pagamento anticipato; parimenti la valuta riveniente da contratti a termine posti in essere prima della data odierna per l'esecuzione di pagamenti anticipati può essere utilizzata per gli scopi cui essa è destinata».

Art. 2.

L'art. 26 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 26 *(Conti di attesa ordinari)*. — 1. I conti di attesa ordinari devono essere aperti in tutti i casi cui le banche abilitate che abbiano ricevuto dall'estero valuta in favore dei residenti non possano procedere all'immediato accreditamento delle valute stesse in uno dei conti di cui agli articoli 27, 27-*bis*, 29, 37, 41, 42 e 43, dovendo ancora le stesse accertare la causale della rimessa o la conformità dell'operazione sottostante alle disposizioni valutarie, o non avendo ancora il beneficiario ottenuto l'autorizzazione degli organi valutari quando prescritta.

2. Entro il quindicesimo giorno dalla data di apertura del conto di attesa ordinario, il beneficiario deve fornire alla banca tutti gli elementi necessari affinché essa possa procedere alla sistemazione della partita come indicato al precedente comma, ivi compresa l'ipotesi di restituzione all'estero per difetto di titolo del beneficiario indicato.

3. Qualora l'apertura del conto di attesa sia stata determinata da pagamento disposto dall'estero in via anticipata rispetto al rilascio dei provvedimenti eventualmente prescritti per l'effettuazione dell'operazione cui il pagamento stesso si riferisce, la domanda all'organo competente per il provvedimento presentata entro il predetto termine sospende il decorso dei termini del conto di attesa fino alla data del rilascio del provvedimento. Nel caso in cui tale domanda sia presentata prima dell'accensione del conto, il termine di quindici giorni inizia a decorrere dalla data di rilascio dei provvedimenti.

4. Sempre nell'ipotesi di pagamento disposto dall'estero in via anticipata rispetto al rilascio del provvedimento in alternativa alla procedura di cui sopra, è consentito alle banche, entro il termine di quindici giorni, di procedere, su richiesta dell'intestatario del conto di attesa, all'accreditamento della valuta — ove ne ricorrano gli altri presupposti — nei conti valutari di cui ai successivi articoli 27 e 27-*bis* anche prima del rilascio del provvedimento, a condizione che l'intestatario si impegni anche per l'eventuale rischio di cambio nel caso in cui la valuta debba essere restituita al remittente estero a seguito del mancato ottenimento del provvedimento. Tale facilitazione non può essere accordata nei casi in cui l'apertura del conto di attesa sia determinata da erogazione di prestiti da parte dell'estero.

5. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dall'apertura del conto di attesa ordinario, escludendo dal computo il periodo dell'eventuale sospensione di cui al terzo comma del presente articolo, la valuta ivi immessa, salvo il caso di restituzione all'estero di cui al secondo comma del presente articolo, non appena dato luogo alla sistemazione della partita, deve essere accreditata in un conto valutario a nome del beneficiario e deve essere utilizzata immediatamente per la cessione all'Ufficio italiano dei cambi al minor cambio secondo quanto previsto all'art. 5 della legge n. 852».

Art. 3.

1. Per le disponibilità in valuta accreditate in conto d'attesa già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto restano fermi i termini della pregressa normativa.

Art. 4.

1. È fatto divieto di estinguere anticipatamente i finanziamenti facoltativi in valuta rispetto alla data contrattualmente stabilita tra banca ed operatore salvo il caso — per i finanziamenti all'esportatore — di anticipato ricavo dall'estero.

2. La disposizione si applica anche ai finanziamenti facoltativi erogati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. I regolamenti posticipati a fronte di importazioni di merci e servizi da eseguire entro i termini di iniziativa bancaria non possono essere effettuati prima della scadenza dei termini di adempimento contrattualmente stabiliti e ciò anche se i regolamenti avvengono mediante compensazione valutaria. La disposizione si applica anche ai debiti della specie sorti precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

2. La proroga di crediti derivanti da esportazioni di merci, in essere alla data del 14 settembre 1987, e subordinata all'accensione di finanziamento in valuta di banca abilitata. Per i limiti d'importo, la durata e le modalità di estinzione valgono le norme di cui al precedente art. 1.

Art. 6.

Le misure introdotte con il presente decreto restano in vigore fino al 31 marzo 1988.

Art. 7.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 13 settembre 1987

Il Ministro: RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

87G0582

DECRETO 13 settembre 1987, n. **376.**

Modificazioni all'art. 27 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante: «Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1985, recante: «Disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci», e successive modificazioni;

Allo scopo di contrastare gli attuali deflussi speculativi di capitali verso l'estero con l'adozione in via temporanea della seguente misura, nel rispetto degli impegni derivanti da accordi internazionali e delle leggi vigenti;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 27 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Conti valutari*). — 1. Nei «conti valutari», da intendersi per tali quelli istituiti con la legge valutaria n. 852, sono accreditate, osservate le modalità di cui al successivo art. 28.

a) le valute acquisite dal titolare del conto a regolamento di operazioni con non residenti autorizzate;

b) le valute derivanti dalla conversione di lire di conto estero corrisposte al titolare del conto da parte di non residenti a regolamento di operazioni autorizzate;

c) le valute acquistate dal titolare del conto contro lire interne per il regolamento di operazioni autorizzate;

d) le valute derivanti da finanziamento in valuta concesso da banche abilitate ai sensi delle disposizioni vigenti.

Entro il trentesimo giorno successivo a quello di accreditamento:

- le valute di cui alla lettera *a)* possono essere utilizzate dal titolare del conto per la negoziazione contro lire, per pagamenti all'estero, ovvero per altri pagamenti consentiti nel suo interesse;

- le valute di cui alla lettera *b)* possono essere utilizzate per tutti i pagamenti consentiti;

- le valute di cui alla lettera *d)*, quando derivanti da finanziamento facoltativo all'esportatore, possono essere utilizzate per le causali indicate al primo alinea.

Entro il quindicesimo giorno successivo a quello di accreditamento:

- le valute di cui alla lettera *c)* possono essere utilizzate esclusivamente per il regolamento della specifica operazione che ne ha determinato l'acquisto contro lire;

– le valute di cui alla lettera *d)*, quando derivanti da finanziamento all'importatore, possono essere utilizzate per il regolamento dell'operazione finanziata.

Entro il settimo giorno successivo a quello di accreditamento:

– le valute di cui alla lettera *d*), quando derivanti da finanziamento obbligatorio all'esportatore devono essere utilizzate per pagamenti consentiti o negoziate contro lire.

2. Fermo rimanendo quanto sopra stabilito in materia di utilizzo dei conti valutari, è data facoltà ai rispettivi titolari di procedere, nei termini di validità dei conti stessi, a conversioni in altre valute della valuta accreditata».

Art. 2.

1. Per le disponibilità in valuta acquisite contro lire ovvero derivanti da finanziamento all'importatore accreditate in conti valutari già in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento restano fermi i termini della pregressa normativa.

2. Per le disponibilità in valuta accreditate in conti valutari con caratteristiche diverse da quelle sopra indicate già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano i nuovi termini. È comunque fatta salva la possibilità di utilizzo per gli scopi consentiti, compresa la negoziazione contro lire, delle disponibilità in valuta accreditate prima del 17 agosto 1987, entro il 16 settembre 1987 e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla data di accreditamento.

Art. 3.

1. La misura introdotta con il presente decreto resterà in vigore fino al 31 marzo 1988.

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 13 settembre 1987

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

87G0583

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 luglio 1987.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Alto Adige».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione dei suddetti vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'acidità totale per il vino «Alto Adige» Schiave (Vernatsch) previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione;

Visto l'art. 6 sopra citato ed, in particolare, l'ultimo comma che prevede la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare il limite minimo dell'acidità totale;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle particolari caratteristiche chimiche delle uve provenienti dai vitigni di cui trattasi ed alle tecniche di produzione del vino in discorso di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale del vino a denominazione di origine controllata «Alto Adige» Schiave (Vernatsch) previsto nella misura di 4,5 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1984, è fissato nella misura di 4 per mille.

Roma, addì 31 luglio 1987

Il Ministro: PANDOLFI

NOTE

Note all'articolo unico:

Il D.P.R. 14 aprile 1975 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975.

— Il D.P.R. 5 novembre 1984 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 14 giugno 1985.

87A8093

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia

Con decreto ministeriale 24 agosto 1987 sono state approvate le modifiche degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25 e 39 dello statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia.

87A8018

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata

Con decreto ministeriale 28 agosto 1987 è stata approvata la modifica degli articoli 9, 10, 14, 25 e 27 dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata.

87A8019

Modificazione allo statuto della Banca del Monte di Foggia «Domenico Siniscalco-Ceci»

Con decreto ministeriale 28 agosto 1987 è stata apportata la modifica dell'art. 8 dello statuto della Banca del Monte di Foggia «Domenico Siniscalco-Ceci», monte di credito su pegno di seconda categoria, con sede in Foggia.

87A8020

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Firenze

Con decreto ministeriale 28 agosto 1987 sono state approvate le modifiche degli articoli 6, 17 e 21 dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze.

87A8021

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di sei posti di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Parma sono vacanti sei posti di ruolo di professore universitario di prima fascia per le seguenti discipline:

disegno II (meccanici);
economia ed organizzazione aziendale;
fisica tecnica;
meccanica applicata alle macchine;
meccanica applicata alle macchine e macchine;
tecnica delle costruzioni,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A8011

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria:
geotecnica;
componenti e circuiti ottici;
fisica tecnica.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche:
analisi comparativa delle organizzazioni.

Facoltà di agraria:
coltivazioni arboree subtropicali;
olivicolture;
colture industriali;
fitotossicità degli inquinamenti ambientali.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geometria I.

Facoltà di giurisprudenza:
diritto amministrativo.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di economia e commercio:
statistica.

Facoltà di scienze politiche:
principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di lettere e filosofia:
lingua e letteratura spagnola.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica delle macromolecole;
esercitazioni di matematiche.

Facoltà di ingegneria:
misure e protezione degli impianti nucleari.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze economiche e bancarie:
ragioneria generale ed applicata.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di giurisprudenza:
storia del diritto romano;
diritto romano.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di medicina e chirurgia:
istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A8012

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a nove posti di urbanista (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente i limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698, con la quale si dispone una riserva di posti per urbanisti nel ruolo degli ingegneri del genio civile;

Visto il decreto interministeriale 14 gennaio 1981, n. 454, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1981, registro n. 14, foglio n. 48, con il quale è stato fissato in ventisei unità il contingente di posti da riservare agli urbanisti nel ruolo degli ingegneri;

Considerato che delle ventisei unità sopracitate ne risultano vacanti nove;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1987, registro n. 2, foglio n. 88, con il quale il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato, a norma dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ad indire pubblico concorso per la copertura di undici posti vacanti nel ruolo degli ingegneri;

Considerato che dei suddetti undici posti, nove possono essere riservati ad un concorso per urbanisti;

che ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72 un sesto dei posti messi a concorso deve essere riservato agli impiegati della carriera di concetto della stessa amministrazione in possesso dei requisiti richiesti;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1977, n. 11166, con il quale è stato determinato, tra l'altro, il programma di esame di concorso per l'accesso nel ruolo della carriera tecnica direttiva con la qualifica di urbanista;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a nove posti di urbanista in prova (settima qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Dei predetti nove posti uno è riservato agli impiegati della carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici, in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata a norma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I vincitori del concorso verranno destinati a prestare servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale e decentrata secondo le prioritarie esigenze degli stessi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

1) laurea in architettura o urbanistica;

2) cittadinanza italiana;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di trentacinque anni è elevato, purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite massimo di trentacinque anni è elevato a quarantacinque anni di età ai sensi delle vigenti leggi per gli invalidi di guerra, militari e civili, e categorie equiparate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono fatte salve altresì le eventuali altre elevazioni del limite massimo di età anzidetto, spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - Piazzale di Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 1).

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni trentacinque, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

n) la lingua straniera sulla quale intende sostenere il colloquio (inglese o francese).

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero da un funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio; per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato nel presente decreto (allegato 2).

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 23 novembre 1987.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al comma precedente

Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di disporre, in qualsiasi momento anche successivamente all'espletamento delle prove scritte, cui pertanto i candidati vengono ammessi con ampia riserva, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato, per difetto dei prescritti requisiti o inosservanza delle disposizioni relative alla esatta compilazione della domanda di ammissione.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere il colloquio stesso.

La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b), c), d), e), f)* e *g)* non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (allegato 3).

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti delle preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

La graduatoria stessa sarà approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici con il quale saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.

I vincitori verranno nominati in prova secondo l'ordine di graduatoria nonché nel rispetto delle riserve, preferenze e precedenze di cui al precedente art. 7 ed immessi immediatamente in servizio.

Ciascun interessato sarà invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, presso l'ufficio che gli sarà destinato.

Art. 9.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione i sottoindicati documenti, redatti in bollo ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autenticata del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 5) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6), debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti o documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile potranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

Detti documenti saranno quindi rimessi a questo Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Divisione I, a cura dell'ufficio di destinazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto sin dalla data di assunzione in servizio, lo stipendio del settimo livello retributivo - classe iniziale, stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque ricompensate.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, quelle di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444 e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1987
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 399

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione I ROMA

Il sottoscritto........................... nato a.....
(provincia di ....) il ....
residente in... c.a.p. . .
(provincia di .) via..
n. chiede di essere ammesso al concorso a nove posti di urbanista in prova (settima qualifica funzionale) bandito con il decreto ministeriale in data 13 giugno 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 214 del 14 settembre 1987.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè..

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio ... conseguito presso. in data.......................;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente... (4);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero......... con la qualifica di...
presso il quale è stato assunto il...
(oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza. ....

Data,..

Firma .... (6)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni...

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il ....
di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.
La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

A) Relazione tecnico-illustrativa, corredata di eventuali grafici, avente per oggetto uno dei seguenti argomenti: metodi e criteri di formazione degli strumenti di pianificazione; standards urbanistici; interventi di conservazione e di risanamento dei centri storici e di qualificazione di centri urbani, problemi generali attinenti l'organizzazione del territorio con riferimento agli aspetti tecnici ed istituzionali.

B) Rappresentazione, mediante elaborati grafici, di una soluzione progettuale di massima avente per tema uno o più degli elementi che concorrono a definire l'assetto del territorio, infrastrutture, attività produttiva, residenze, servizi.

Colloquio:

Oltre alle materie del corso di laurea il colloquio riguarderà:

la vigente legislazione urbanistica, edilizia e di tutela del territorio;

la tecnologia in uso per il rilevamento e l'elaborazione di dati utilizzabili negli studi di strumenti di pianificazione;

tecnologia ed uso dei materiali da costruzione;

nozioni sulle norme vigenti circa la gestione degli appalti per opere pubbliche;

organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici o da altri enti e Ministeri che svolgono attività attinenti l'urbanistica;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni;

nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

ALLEGATO 3

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

1) Insigniti di medaglia al valor militare.

2) Mutilati ed invalidi di guerra - ex combattenti.

3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.

4) Profughi.

5) Mutilati ed invalidi:
a) per servizio;
b) del lavoro.

6) Orfani di guerra.

7) Orfani dei caduti:
a) per fatto di guerra;
b) per servizio;
c) sul lavoro.

7-*bis*) Feriti in combattimento.

8) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

9) Aver frequentato, con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.

10) Figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra, ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

11) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:
a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

12) Aver prestato servizio militare come combattente.

13) Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

14) Coniugati con riguardo al numero dei figli.

15) Invalidi civili.

16) Militari volontari legge n. 191 del 31 maggio 1975, e successive modificazioni.

17) Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

18) Età.

87A8024

Concorso pubblico, per esami, a cinquantadue posti di segretario (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente i limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 1987, registrato alla Cote dei conti il 4 aprile 1987, registro n. 5, foglio n. 268, con il quale il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato, a norma dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ad indire pubblico concorso per la copertura di cinquantadue posti vacanti nel ruolo dei segretari (livello sesto);

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1977, n. 11166, con il quale è stato determinato, tra l'altro, il programma di esame di concorso per l'accesso nel ruolo della carriera di concetto amministrativa con la qualifica di segretario;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a cinquantadue posti di segretario in prova (sesta qualifica funzionale) nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

I vincitori del concorso verranno destinati a prestare servizio prevalentemente presso gli uffici dell'amministrazione centrale, decentrata e periferica del nord Italia secondo le prioritarie esigenze degli stessi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

2) cittadinanza italiana;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentacinquesimo tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo civile o militare, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di trentacinque anni è elevato, purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età:

a) di un anno nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite massimo di trentacinque anni è elevato a quarantacinque anni di età ai sensi delle vigenti leggi per: gli invalidi di guerra, militari e civili, e categorie equiparate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono fatte salve altresì le eventuali altre elevazioni del limite massimo di età anzidetto, spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

5) avere il godimento dei diritti politici;

6) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti nonché della causa di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione I Piazzale di Porta Pia - 00100 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo l'allegato modello (allegato 2).

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni trentacinque, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario in luogo di tale dichiarazione devono essere specificate le condanne riportate o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

l) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati che nel redigere la domanda non si atterranno allo schema allegato, includendo tutte le dichiarazioni richieste, verranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale, ovvero da un funzionario dell'amministrazione competente a ricevere le domande relative al presente concorso entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio; per i militari quello del comandante del reparto presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico e in un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato nel presente decreto (allegato 1).

Le prove scritte avranno luogo nella sede, nei giorni e nell'ora che saranno fissati con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 23 novembre 1987.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel successivo art. 6, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al comma precedente

Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di disporre, in qualsiasi momento anche successivamente all'espletamento delle prove scritte, cui pertanto i candidati vengono ammessi con ampia riserva, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato, per difetto dei prescritti requisiti o inosservanza delle disposizioni relative alla esatta compilazione della domanda di ammissione.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere il colloquio stesso. La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza alla nomina, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età (vedi allegato 3).

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

La graduatoria stessa sarà approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, con il quale saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.

I vincitori verranno nominati in prova secondo l'ordine di graduatoria nonché nel rispetto delle riserve, preferenze e precedenze di cui al precedente art. 7, ed immessi immediatamente in servizio.

Ciascun interessato sarà invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, presso l'ufficio che gli sarà destinato.

Art. 9.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione i sottoindicati documenti, redatti in bollo ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal servizio sanitario del comune di residenza e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 5) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6), debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti o documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile potranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

Detti documenti saranno quindi rimessi a questo Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Divisione I, a cura dell'ufficio di destinazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti, conseguiranno la nomina in prova ed a essi sarà corrisposto sin dalla data di assunzione in servizio, lo stipendio del sesto livello retributivo - classe iniziale - stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I provvedimenti di nomina, saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione saranno comunque ricompensate.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, quelle di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 444 e quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1987
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 394

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

Nozioni di diritto privato;
Nozioni di diritto amministrativo e/o di diritto costituzionale.

Colloquio:

Il colloquio verterà sulle seguenti materie, oltre quelle oggetto delle prove scritte:

nozioni di economia politica e di scienze delle finanze;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di statistica;
nozioni sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione I ROMA

Il sottoscritto .... nato a ....
(provincia di ....) il ....
residente in ...... c.a.p. .... (provincia di ....)
via .... n. ....
chiede di essere ammesso al concorso a cinquantadue posti di segretario in prova (livello sesto) bandito con decreto ministeriale in data 13 giugno 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 214 del 14 settembre 1987.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè...

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di...........
.... (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio ....
conseguito presso.............................. in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente.. (4);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero..........
con la qualifica di ....
presso il quale è stato assunto il ....
(oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione;

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza.

Data, ...

Firma .... (6)
(autentica)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni...

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il ....
di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di .... ovvero perché riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

ALLEGATO 3

TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

1) Insigniti di medaglia al valor militare.

2) Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti.

3) Mutilati ed invalidi per fatto di guerra.

4) Profughi.

5) Mutilati ed invalidi:
a) per servizio;
b) del lavoro.

6) Orfani di guerra.

7) Orfani dei caduti:
a) per fatto di guerra;
b) per servizio;
c) sul lavoro.

7-*bis*) Feriti in combattimento.

8) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa.

9) Aver frequentato, con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, tenuto conto per la preferenza, del punteggio conseguito.

10) Figli dei mutilati e degli invalidi:
a) di guerra, ex combattenti;
b) per fatto di guerra;
c) per servizio;
d) del lavoro.

11) Le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili:
a) dei caduti in guerra;
b) dei caduti per fatto di guerra;
c) dei caduti per servizio;
d) dei caduti sul lavoro.

12) Aver prestato servizio militare come combattente.

13) Aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso.

14) Coniugati con riguardo al numero dei figli.

15) Invalidi civili.

16) Militari volontari legge n. 191 del 31 maggio 1975, e successive modificazioni.

17) Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

18) Età.

87A8025

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Concorso ad un posto di assistente tecnico presso il dipartimento di scienze economiche

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° gennaio 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 4303 del 29 ottobre 1986, con cui si autorizza, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a bandire il concorso pubblico, per titoli ed esami, sul posto di tecnico-coadiutore presso il laboratorio di politica economica e finanziaria della facoltà di economia e commercio di cui al decreto ministeriale di assegnazione n. 6866;

Visto il decreto rettorale n. 1164 interno, del 30 ottobre 1982, con cui è stato costituito il dipartimento di scienze economiche;

Visto il decreto rettorale n. 92 interno, del 29 dicembre 1983, con cui è stato disattivato il laboratorio di politica economica e finanziaria della facoltà di economia e commercio;

Considerate le disposizioni previste dalla circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 2008 del 4 giugno 1986;

Decreta:

Art. 1.

Copertura del posto

E indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di qualifica sesta, area tecnico-scientifica - profilo: assistente tecnico presso il dipartimento di scienze economiche.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro i quali siano stati destituiti o dispensati dal'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta legale in conformità all'allegato *A)* dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al magnifico rettore di questa Università.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Dichiarazione da formulare nella domanda

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico. Tale dichiarazione deve essere prodotta anche se negativa;

5) il titolo di studio posseduto come richiesto dal precedente art. 2 con l'indicazione dell'anno scolastico e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) i titoli scientifici, accademici e professionali, eventualmente in possesso e che si intendono presentare per la valutazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengano le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, se non sanabili.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Valutazione titoli

Ai titoli sono riservati 25 dei 100 punti a disposizione della commissione giudicatrice, così suddivisi:

fino a punti 15 per titoli professionali;

fino a punti 5 per titoli scientifici;

fino a punti 5 per titoli accademici.

I titoli professionali sono così valutati:

punti 2 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato presso amministrazioni universitarie con mansioni attinenti al posto messo a concorso;

punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato presso amministrazioni statali nonché regioni, province, comuni, enti publici non territoriali, ecc., con mansioni attinenti al posto messo a concorso, fino ad un massimo di punti 13;

fino a punti 2 a discrezione della commissione per attestati e diplomi professionali attinenti al posto messo a concorso.

I titoli scientifici saranno discrezionalmente valutati dalla commissione.

I titoli accademici:

- per diploma di laurea:

punti 4 per diploma di laurea conseguito con punteggio di 110 e lode;

punti 3 per diploma di laurea conseguito con il punteggio da 105 a 110;

punti 2 per diploma di laurea conseguito con il punteggio da 100 a 104;

punti 1 per diploma di laurea conseguito con il punteggio da 95 a 99;

punti 1 per ogni altro diploma di laurea.

A detti titoli corrispondono i seguenti documenti:

a) titoli professionali:

certificati, di servizio indicanti la durata, la qualifica e le mansioni svolte;

certificati, attestati e diplomi di carattere professionale.

Essi devono essere rilasciati dai legali rappresentanti delle scuole o dei corsi frequentati;

b) titoli scientifici: pubblicazioni o comunicazioni a convegni da cui sia possibile desumere l'attività di ricerca;

c) titoli accademici: certificati rilasciati da università contenenti la votazione conseguita nell'esame finale.

I documenti di cui trattasi devono essere allegati in originale o in copia autenticata in bollo alla domanda di ammissione al concorso, in caso contrario non potranno essere oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Non è consentito fare riferimento a documenti in possesso o comunque giacenti presso l'amministrazione.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale.

Le prove d'esame verteranno su temi propri di disciplina che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere nel dipartimento, come da allegato programma.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti in una lingua straniera prevista come da allegato programma e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

Gli esami si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia.

Nella Gazzetta Ufficiale *del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente bando di concorso sarà data comunicazione del diario di svolgimento della prova scritta, della prova pratica con relazione scritta e della prova orale, nonché della sede in cui tali prove si svolgeranno.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova scritta e la prova pratica con relazione scritta senza alcun preavviso od invito nella sede, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati.

Dal trentesimo giorno non festivo successivo a quello di effettuazione della prova pratica con relazione scritta, sarà affisso all'albo generale dell'Università - Sede di Ca' Foscari - Dorsoduro 3246, Venezia, l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con le votazioni riportate e il relativo ordine di appello per sostenere la prova stessa.

I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi senza ulteriore preavviso od invito nella sede, nei locali, nel giorno e nell'ora indicati dall'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dei cui al quinto comma del presente articolo e secondo l'ordine di appello indicato nell'elenco dei candidati ammessi al colloquio, affisso all'albo dell'Università secondo le modalità di cui al comma precedente.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno la votazione di sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi nella prova pratica con relazione scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottiene una votazione di almeno 6/10.

Le sedute del colloquio sono pubbliche; al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni.

Art. 8.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444), sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio, se questo è stato positivo.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Venezia - Dorsoduro 3246, Venezia.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito.

La graduatoria generale di merito, quella del vincitore del concorso e quella dei candidati idonei, sono approvate con decreto del rettore.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Nomina

Il vincitore sarà immediatamente invitato ad assumere servizio in prova, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla ricezione di apposita raccomandata con avviso di ricevimento.

Il vincitore immesso in servizio sarà nominato in prova nel sesto livello retributivo funzionale, con diritto al trattamento economico iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, trascorso il quale l'impiegato consegue la conferma in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Presentazione dei documenti a seguito di nomina

Il vincitore nominato in prova, ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, sarà invitato a presentare a questa Università, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita; colui che ha superato il limite di età previsto dall'art. 2, lettera *b*), del presente bando deve produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno, altresì, attestare che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, ovvero copia dello stesso autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a*), dell presente bando di concorso;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato dall'unità sanitaria competente per territorio o da un medico miliare dal quale risulti che il soggetto è fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il nominato in prova;

8) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri uffici retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato e in caso affermativo relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686) e deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 7) dovranno, altresì, essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

A termine dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il personale statale di ruolo deve presentare, sempre nel termine suindicato, una copia dello stato matricolare, il titolo di studio, il certificato attestante la sana e robusta costituzione ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti.

Ai sensi dell'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, gli indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di rito richiesti al presente articolo purché presentino il certificato di povertà, ovvero risulti dai documenti stessi la loro posizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi la presentazione dei suddetti documenti provvederà ad invitare gli interessati a regolarizzare l'eventuale documentazione incompleta o affetta da vizi sanabili.

Art. 12.

Decadenza dal diritto alla nomina

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine indicato da questa amministrazione, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui all'art. 11 del presente banco o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza del diritto alla nomina.

Art. 13.

Sede di servizio

La sede di servizio è presso l'Università degli studi di Venezia.

L'orario normale di servizio può essere articolato in turni antimeridiani o pomeridiani in relazione alle esigenze dell'Università medesima.

Il vincitore non potrà ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Art. 14.

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti di Venezia per il visto e la registrazione.

Venezia, addì 10 marzo 1987

Il rettore: CASTELLANI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia, addì 14 luglio 1987
Registro n. 7 Università, foglio n. 155

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da compilare su carta legale)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi 30100 VENEZIA

Il sottoscritto.........
(le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome e il nome proprio e il cognome del marito), nato a.. ....
(provincia di ....) il........
e residente in .....(provincia di. .... .)
via .... n. c.a.p. ....
recapito telefonico.. ....
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di qualifica sesta, profilo: assistente tecnico presso il dipartimento di scienze economiche dell'Università degli studi di Venezia, indetto con decreto rettorale n. 220/RG/90 del 10 marzo 1987 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 214 del 14 settembre 1987.

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite di età perché (1) ..

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ....;

c) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (di durata quinquennale); conseguito il . presso..................;

e) di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella posizione di ....;

f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) ....
e di non essere stato destituito o dispensato, ovvero di non aver mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, né di essere stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di allegare i sottoelencati titoli in regola con le norme sul bollo per la valutazione della commissione.............;

h) di eleggere ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente indirizzo.............
impegnandosi a comunicare le eventuale variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data,

Firma (5)

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il quarantesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) Ovvero l'indicazione delle condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le cause di eventuale cessazione.

(5) La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge n. 15/68. Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

ALLEGATO *B*

PROVE DI ESAME

1) *Prova scritta:* uso di fonti statistiche e di tecniche di elaborazione elettronica dei dati riguardanti l'economia.

2) *Prova pratica con relazione scritta:* stesura ed installazione con eventuale esecuzione di semplici programmi da attivarsi su un elaboratore.

3) *Prova orale:* discussione sugli argomenti della prova scritta e della prova pratica con relazione scritta.

4) *Prova di lingua straniera:* inglese.

ALLEGATO *C*

PREFERENZE

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti, a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

4-*bis)* i mutilati e gli invalidi del lavoro;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

7-*bis)* gli orfani dei caduti sul lavoro;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13-*bis)* i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16-*bis)* le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

16-*ter)* stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento (fino alla quarta qualifica);

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

20) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

87A7753

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Diario delle prove d'esame del concorso pubblico a quattro posti di assistente contabile

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di assistente contabile (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1987, si svolgeranno presso l'aula I della facoltà di giurisprudenza, piazzale Aldo Moro, n. 5, Roma, alle ore 8 dei giorni 8 e 9 gennaio 1988.

Il presente avviso sostituisce quello pubblicato a pag. 37 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 1° settembre 1987.

87A7958

REGIONE SARDEGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di cardiologia presso l'unità sanitaria locale n. 16.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di cardiologia presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Iglesias (Cagliari).

87A7978

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di laboratorio;

un posto di assistente medico di medicina del lavoro;

un posto di assistente medico di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche;

cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - personale di vigilanza ed ispezione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 22 luglio 1987 e n. 38 del 5 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale dell'U.S.L. in Sansepolcro (Arezzo).

87A7976

REGIONE PUGLIA

Concorso ad un posto di assistente medico per il servizio trasfusionale per il presidio ospedaliero presso l'unità sanitaria locale LE/13.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico per il servizio trasfusionale per il presidio ospedaliero presso l'unità sanitaria locale LE/13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 143 del 20 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Gallipoli (Lecce).

87A7964

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

un posto di assistente medico di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi - area funzionale di medicina (a tempo pieno);

un posto di assistente tecnico - programmatore centro elettronico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 98 del 2 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Guastalla (Reggio Emilia).

87A7962

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

due posti di operatore professionale di seconda categoria - massofisioterapista;

un posto di operatore professionale collaboratore - terapista della riabilitazione;

un posto di veterinario collaboratore di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

un posto di operatore tecnico - ascensorista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 98 del 2 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

87A7961

REGIONE MARCHE

Revoca del concorso a venti posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

È revocato il concorso a venti posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 16, di cui all'avviso pubblicato alla pagina 29 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 dell'8 settembre 1986.

87A7963

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda n. 212 dell'11 settembre 1987, pubblica il seguente avviso di concorso:

Provincia di Cremona: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo servizio tecnico.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 22.000
- semestrale	L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 82.000
- semestrale	L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 22.000
- semestrale	L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:

- annuale	L. 313.000
- semestrale	L. 172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221